Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 244**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 settembre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 8 settembre, alle ore 13, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Ya Doumbia il quale Gli ha presentato le Lettere che accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Mali.

(6701)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1965.

Caratteristiche delle monete d'argento da L. 500, celebrative del settimo centenario della nascita di Dante Alighieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e la emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche e al contingente della nuova moneta d'argento da L. 500;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro:

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il settimo centenario della nascita di Dante Alighieri le monete d'argento da L. 500, che la Zecca è autorizzata a coniare e ad emettere ai sensi dell'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, hanno, per il contingente stabilito con il successivo art. 3, le seguenti caratteristiche tecniche:

Metallo	Valore nominale lire	Diametro mm.	Titolo (millesimi) legale	Titolo (millesimi) tolleranza in più o in meno	Peso legale gr.	Peso tolleranza in più o in meno (millesimi)
Argento . .	500	29,3	835	3	11	5

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui al precedente art. 1 sono le seguenti:

Nel diritto: testa di Dante con profilo volto a sinistra, cappello di drappo, cuffia con benda laterale ornata di alloro, scritta circolare « REPUBBLICA ITALIANA ».

In basso, nel centro a caratteri piccoli su due righe: « Scult. G. VERGINELLI », sulla destra: « Inc. G. MONASSI ».

Nel rovescio: fiamme sovrastate da nubi e da raggi scendenti intercalati da piccole stelle; in basso la scritta: « L. 500 » e sotto, con caratteri piccoli « 1965 »; nel campo a destra la lettera « R ».

Nel taglio la dicitura: « 7° CENTENARIO DELLA NASCITA DI DANTE », tra due listelli a rilievo.

Art. 3.

Il contingente, in valore nominale, per le monete d'argento da L. 500 di cui all'art. 1 del presente decreto è stabilito in lire 2.500.000.000.

Detto contingente si aggiunge a quelli determinati con l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1958 e con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1961.

Art. 4.

E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni artistiche e tecniche indicate all'art. 1 del presente decreto ed alla allegata riproduzione fotografica, firmata dal Ministro per il tesoro.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato ad Antagnod, addì 8 agosto 1965

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1965
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 125. — LONGO

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(6546)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1965.

Variazione del prezzo di vendita dei sigari « Toscanelli » ed « Attenuati ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione dell'inquadramento dei sigari comuni di produzione nazionale denominati « Toscanelli » e « Attenuati » nella classificazione di cui alla predetta legge 13 luglio 1965, n. 825, tabella allegato *C*, in base al nuovo prezzo all'uopo proposto dal Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto l'inquadramento dei seguenti tipi di sigari comuni di produzione nazionale nella classificazione stabilita dalla legge 13 luglio 1965, n. 825, tabella allegato *C*, è variato come appresso:

Toscanelli da L. 7.200 a L. 8.000 per Kg. convenzionale;

Attenuati da L. 9.000 a L. 12.000 per Kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1965
Registro n. 6 *Monopoli, foglio n.* 398. — MONACELLI

(6926)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « L'Emancipazione », con sede in Vigevano (Pavia), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 20 luglio 1965 alla Società cooperativa di produzione e consumo l'« Emancipazione », con sede in Vigevano (Pavia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di produzione e consumo l'« Emancipazione », con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito avv. Ruzzi in data 24 febbraio 1954, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Amedeo Ligotti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(6882)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1965.

Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta « Procaer » Progetti Costruzioni Aeronautiche, via Ascanio Sforza, 85, Milano, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta « Procaer » Progetti Costruzioni Aeronautiche - via Ascanio Sforza, 85 Milano,

ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione dall'estero di materiali per costruzioni aeronautiche del seguente valore:

Mod. B Import n. 4639084 emesso il 21 febbraio 1961 dalla filiale di Milano della Banca Piccolo Credito Bergamasco per l'importo di N. F. 6.700 (seimilasettecento nuovi franchi);

Visti gli atti con i quali la ditta interessata ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che dagli accertamenti disposti dall'Ufficio italiano dei cambi a mezzo della Polizia tributaria di Milano è risultato che i materiali in questione si trovano ancora allo stato estero;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta « Procaer » Progetti Costruzioni Aeronautiche, Milano, relativamente al 10% del seguente importo:

Nuovi franchi francesi 6.700 (seimilasettecento).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1965

Il Ministro: MATTARELLA

(7043)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1965.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara e nomina del nuovo presidente.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 3 marzo 1946, con il quale il rag. Gastone Dazzi venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara e considerato che egli è deceduto il 16 settembre 1965;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto, della legge 12 luglio 1951, n. 560, e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, sono stati nominati i componenti della Giunta di cui sopra;

Considerata l'opportunità di provvedere all'avvicendamento delle cariche amministrative nel predetto Ente, in relazione al notevole periodo di tempo trascorso dalla nomina dei componenti di esso;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara è sciolta;

Art. 2.

Il dott. Carlo Caleo è nominato presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara, in sostituzione del rag. Gastone Dazzi, deceduto.

Art. 3.

Il prefetto di Massa Carrara, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detto Organo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1965

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

(7126)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1965.

Sostituzione di un membro del Comitato per il collocamento e l'assistenza degli addetti alla lavorazione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 15 aprile 1965, con il quale è stato ricostituito presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara il Comitato per il collocamento e l'assistenza alla manodopera migrante, addetta alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise;

Vista la nota n. 39098 del 18 agosto 1965, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara ha comunicato che il dott. Alberti Isidoro, membro del Comitato predetto, è stato trasferito ad altra sede e che, pertanto, si rende necessaria la sua sostituzione in seno al Comitato stesso;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Iorio Luigi, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Teramo, è nominato membro del Comitato per il collocamento e l'assistenza degli addetti alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise, in sostituzione del dott. Alberti Isidoro, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(6990)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1123 del 23 settembre 1965. Determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva - Campagna 1965-1966

Con circolare n. 1123 del 23 settembre 1965, è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Vista la legge del 21 dicembre 1961, n. 1527;
Sentita la Commissione centrale prezzi (articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva Campagna 1965-1966.

A parziale modifica del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1090 del 25 settembre 1964, vengono stabiliti come appresso i criteri per la determinazione dei prezzi minimi delle sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1965-1966.

1) I Comitati provinciali dei prezzi, sentiti in sede di Commissione consultiva i rappresentanti delle categorie interessate, fisseranno entro il 30 novembre 1965, con determinazione pubblicata nel Foglio per gli annunci legali della Provincia, le caratteristiche medie di resa industriale in olio e di acidità delle sanse vergini di oliva da riferire alla produzione 1965-1966.

I ciascuna Provincia le medie in parola saranno determinate per l'intero territorio o per le varie zone di esso, ove gli stessi Comitati lo ritengano necessario in quanto esistono differenze notevoli di caratteristiche da zona a zona.

Inoltre le medie stesse potranno essere fissate distintamente per le sanse normali e per quelle rimacinate, qualora la produzione di queste ultime abbia particolare rilevanza. In ogni caso per sanse rimacinate debbono intendersi quelle ottenute nei frantoi, nei quali, oltre alla molazza o frangitoio per olive, sia installata ed operante l'apposita molazza per la rimacina delle sanse.

2) Gli stessi Comitati provinciali dei prezzi fisseranno i prezzi minimi di un quintale di sanse vergini di oliva con umidità del 25% prodotte nella campagna 1965-1966, applicando ai quantitativi di olio, indicati nella seguente tabella per le caratteristiche medie determinate come sopra, la media delle quotazioni registrate dai bollettini della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bari per l'olio di sansa di oliva rettificato dal 1° novembre 1965 al 30 aprile 1966.

Gradi di acidità	Resa industriale in olio				
	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %
6	2,005	2,511	3,017	3,514	4,020
7	1,979	2,478	2,977	3,468	3,967
8	1,953	2,445	2,937	3,422	3,914
9	1,927	2,412	2,897	3,376	3,861
10	1,901	2,379	2,857	3,330	3,808
11	1,875	2,346	2,817	3,284	3,755
12	1,849	2,313	2,777	3,238	3,702
13	1,823	2,280	2,737	3,192	3,649
14	1,797	2,247	2,697	3,146	3,596
15	1,771	2,214	2,657	3,100	3,543
16	1,753	2,192	2,630	3,069	3,508
17	1,735	2,170	2,603	3,038	3,473
18	1,717	2,148	2,576	3,007	3,438
19	1,699	2,126	2,549	2,976	3,403
20	1,681	2,104	2,522	2,945	3,368
21	1,655	2,071	2,482	2,899	3,315
22	1,629	2,038	2,442	2,853	3,262
23	1,603	2,005	2,402	2,807	3,206
24	1,577	1,972	2,362	2,761	3,156
25	1,551	1,939	2,322	2,715	3,103
26	1,516	1,895	2,269	2,653	3,032
27	1,481	1,851	2,216	2,591	2,961
28	1,446	1,807	2,163	2,529	2,890
29	1,411	1,763	2,110	2,467	2,819
30	1,376	1,719	2,057	2,405	2,748
da 31 a 35 .	0,933	1,166	1,393	1,630	1,862
oltre 35 . .	0,491	0,612	0,729	0,855	0,977

Viene inoltre stabilito che il prezzo minimo per quintale di sansa vergine franco stabilimento di estrazione non dovrà essere comunque inferiore a L. 500.

3) Le percentuali di umidità in più o in meno del 25% andranno in diminuzione o in aggiunta del peso della sansa consegnata.

4) Per la determinazione del prezzo delle sanse vergini di oliva aventi caratteristiche intermedie a quelle indicate nella tabella di cui al punto 2), i Comitati provinciali dei prezzi applicheranno valori modificati in proporzione.

5) I prezzi fissati secondo i criteri su espressi s'intendono per merce resa franca allo stabilimento di estrazione viciniore efficiente.

Roma, addì 23 settembre 1965

Il Ministro per l'industria e commercio
Presidente della Giunta
LAMI STARNUTI

(7117)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un casello demaniale denominato San Vittore in comune di Fossano.

Con decreto ministeriale n. 60470 del 31 agosto 1965 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato del seguente compendio immobiliare, sito nel comune di Fossano, frazione San Vittore:

Casello demaniale di San Vittore, confinante a nord con la proprietà rurale del sig. Monetto Giuseppe, ad est con i terreni della ditta Ghigo Tommaso, Lorenzo ed altri, a sud con la strada del Piaggio e ad ovest con la proprietà urbana del sig. Sicurtà Natale, alla quale è unito in un solo corpo di fabbrica.

In catasto è distinto in una parte rurale, allibrata alla partita n. 1090 del comune di Fossano in testa al Demanio dello Stato:

n. 6 n. 45 Sai II mq. 759;
n. 46 Fr. mq. 16;
47/1 p. di F.U. mq. 459;

e una parte urbana, allibrata al N.C.E.U. alla partita n. 484, fogli n. 6, n. 47/1, A/6 II, ed indicato nella planimetria in data 7 dicembre 1964, in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Cuneo, formante parte integrante del decreto stesso.

(7001)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montorio al Vomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di Montorio al Vomano (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.547.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7083)

Autorizzazione al comune di Valle Castellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di Valle Castellana (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.977.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7080)

Autorizzazione al comune di Tossiccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di Tossiccia (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7081)

Autorizzazione al comune di Notaresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di Notaresco (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7082)

Autorizzazione al comune di Giulianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di Giulianova (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7084)

Autorizzazione al comune di Crognaleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di Crognaleto (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7085)

Autorizzazione al comune di Controguerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di Controguerra (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.073.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7086)

Autorizzazione al comune di Colonnella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di Colonnella (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.098.987, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7087)

Autorizzazione al comune di Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il il comune di Castelli (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7088)

Autorizzazione al comune di Castelcastagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di Castelcastagna (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7089)

Autorizzazione al comune di Canzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di Canzano (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7090)

Autorizzazione al comune di Casalbuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di Casalbuono (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.205.248, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7091)

Autorizzazione al comune di Samo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di Samo (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.444.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7092)

Autorizzazione al comune di Martano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di Martano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.412.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7093)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1964, registro n. 36 Difesa-Aeronautica, foglio n. 106, è stato dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria proposto in data 8 marzo 1961 dal capitano G.a.r.a.t. in s.p.e. Perrucci Mario avverso il diniego di riesame del giudizio di inidoneità all'avanzamento - a seguito della commutazione di sanzione discriminativa - rilevabile dal silenzio opposto dal Ministero difesa-Aeronautica all'atto di diffida e messa in mora notificato in data 28 luglio 1960.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1965, registro n. 11 Difesa-Aeronautica, foglio n. 190, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 14 marzo 1957 dal capitano pilota in p.a. Pagliari Giovanni avverso il diniego di riesame della sua posizione di avanzamento per gli anni 1947 e seguenti di cui alla nota n. 4/9009/1 del 5 ottobre 1955 del Ministero difesa-Aeronautica.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1964, registro n. 38 Difesa-Aeronautica, foglio n. 222, è stato dichiarato irricevibile il ricorso in via straordinaria proposto in data 16 marzo 1953 dal sottotenente C.C.r.a. Vitiello Vincenzo avverso i due distinti provvedimenti della sanzione disciplinare di 45 giorni di A.F., inflittagli in sede di discriminazione, e del collocamento in ausiliaria per sfollamento, disposto di autorità con decreto presidenziale 28 aprile 1951.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1965, registro n. 22 Difesa-Aeronautica, foglio n. 393, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 27 gennaio 1961 dal tenente (ora capitano) A.A.r.n. in s.p.e. Albani Fausto Balilla avverso il provvedimento di cui al dispaccio n. 1/12074/D.G.P.M./225/A del 20 luglio 1960, col quale è stata rigettata la sua istanza intesa ad ottenere la modifica della posizione di stato risultante dal provvedimento 30 marzo 1949.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1964, registro n. 37 Difesa-Aeronautica, foglio n. 99, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 1° luglio 1961 dal capitano C.C.r.a. in s.p.e. Garau Raimondo avverso il diniego di rettifica della decorrenza del trattamento economico di primo capitano, di cui alla nota n. 2/AM/V/12549 del 6 dicembre 1960 del Ministero della difesa-Aeronautica.

(6697)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1965, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 282, è stato dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria proposto in data 16 novembre 1960 dal capitano C.C.r.a. Midi Giovanni avverso il silenzio-rifiuto opposto dal Ministero difesa-Aeronautica alla sua istanza del 3 marzo 1959, seguita dall'atto di diffida del 22 marzo 1960, intesa ad ottenere il riesame dei giudizi di avanzamento per gli anni 1945 e 1946.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1964, registro n. 39 Difesa-Aeronautica, foglio n. 272, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 11 dicembre 1962 dal ten. colonnello A.A.r.n.Pil. a disposizione Russo Gioacchino avverso il giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore per l'anno 1962 di cui alla nota 8/5497/2 D.G.P.M. in data 12 giugno 1962 del Ministero della difesa-Aeronautica.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1965, registro n. 349 Pensioni militari, foglio n 240, è stato accolto per la parte concernente il recupero dell'indennità una tantum, che deve essere effettuato, per compensazione, sulle rate di pensione maturate dal 14 maggio 1954 e non su quelle decorrenti dal 1° dicembre 1959, il ricorso in via straordinaria proposto in data 6 ottobre 1962 dal tenente A.A.r.s. Mangiapane Salvatore avverso il provvedimento contenuto nel dispaccio ministeriale n. 10/B/10817/60261 del 12 aprile 1962, con il quale venne eccepita la prescrizione delle rate di pensione maturate, in virtù dell'art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 114, dal 14 maggio 1954 al 30 novembre 1959 e venne disposto il recupero della somma di L. 540.000, corrisposta a titolo di indennità una tantum in luogo di pensione, sugli arretrati da pagarsi a decorrere dal 1° dicembre 1959.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1964, registro n. 36 Difesa-Aeronautica, foglio n. 113, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 23 giugno 1962 dal colonnello C.C.r.c. in s.p.e. Amato Antonio avverso la mancata iscrizione nei quadri di avanzamento al grado superiore per gli anni dal 1955 al 1961, di cui alla nota n. 8/1214/2 del 10 febbraio 1962 del Ministero della difesa-Aeronautica.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1964, registro n. 37 Difesa-Aeronautica, foglio n. 108, è stato accolto il ricorso in via straordinaria proposto in data 17 febbraio 1958 dal maresciallo di 2ª classe (ora di 1ª classe) dell'Arma aeronautica Contini Guido avverso il giudizio di non idoneità all'avanzamento per l'anno 1956.

(6696)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1964, registro n. 318 Pensioni militari, foglio n. 385, è stato dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria proposto in data 10 luglio 1962 dal maggiore A.A.r.s. della riserva Santelli Domenico avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza intesa ad ottenere la liquidazione della pensione nella misura intera anzichè ridotta a seguito della riabilitazione e reintegrazione nel grado, di cui alla nota numero 10/B/5278/10412 D.G.P.M. del 13 gennaio 1962 del Ministero difesa-Aeronautica.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1964, registro n. 36 Difesa-Aeronautica, foglio n. 107, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 18 dicembre 1959 dal maggiore A.A.r.n. spec. Levi Giovanni, avverso il giudizio di non idoneità all'avanzamento per l'anno 1957 di cui alla nota numero 4/5251/1 D.G.P.M. in data 19 giugno 1959.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1964, registro n. 38 Difesa-Aeronautica, foglio n. 68, è stato respinto il ricorso in via straordinaria in data 13 maggio 1959 col quale il capitano C.C.r.c. in P.A. Ortoleva Luciano ha impugnato il provvedimento di rigetto del reclamo da lui presentato avverso presunti errori di competenza e procedura nella compilazione di un rapporto personale, di cui alla nota n. 231/12726/2927 del 18 dicembre 1958 del Ministero della difesa-Aeronautica.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1965, registro n. 77 Riposi militari, foglio n. 145, è stato dichiarato irricevibile il ricorso in via straordinaria proposto dal colonnello in ausiliaria dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti Colacicchi Raffaele, avverso il provvedimento di collocamento in P.A. con effetto dal 30 maggio 1948.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1964, registro n. 40 Difesa-Aeronautica, foglio n. 7, è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere il ricorso in via straordinaria proposto in data 22 febbraio 1961 dal maggiore pilota in s.p.e. Ruggeri Leopoldo, avverso il provvedimento di negato riesame della sua posizione discriminativa, ai fini della concessione dei benefici di guerra, di cui alla nota n. 3/27694 in data 18 agosto 1960 del Ministero della difesa-Aeronautica.

(6695)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Mutua finanziaria », con sede in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 settembre 1965 è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Mutua finanziaria », con sede in Roma, costituita in data 4 ottobre 1956 per atto del notaio dott. Tito Staderini, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il rag. Arturo Prosperi.

(6851)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Scuola media statale « Tasso » di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara numero 32177/1.1.14.13 del 27 luglio 1965, la Scuola media statale « Tasso » di Ferrara è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 650.000, in titoli, raccolta tra il personale insegnante e non insegnante e gli alunni della Scuola stessa, per l'istituzione di due borse di studio annuali da destinarsi a favore di alunni meritevoli, per onorare la memoria del prof. Luigi Gelli già docente della predetta Scuola.

(6890)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Crotone.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 5 agosto 1965 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area sita nel comune di Crotone, avente la superficie di mq. 1689,76 riportata in catasto al foglio n. 35, particella n. 1 del comune di Crotone.

(7010)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Pianura Bergamasca e dell'Isola, con sede in Bergamo.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11947 in data 17 settembre 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Pianura Bergamasca e dell'Isola, con sede in Bergamo, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 19 luglio 1965.

(6994)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 184

Corso dei cambi del 27 settembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,77	624,82	624,80	624,84	624,85	624,77	624,83	624,78	624,77	624,82
$ Can.	580,19	580 —	580,30	580,20	579,60	580,12	580,22	580,15	580,12	580,25
Fr. Sv.	144,70	144,65	144,67	144,68	144,65	144,67	144,67	144,70	144,67	144,66
Kr. D.	90,51	90,51	90,52	90,53	90,55	90,52	90,535	90,52	90,52	90,52
Kr. N.	87,45	87,40	87,47	87,47	87,45	87,45	87,46	87,45	87,45	87,45
Kr. Sv.	121,12	121,03	121,05	121,03	121 —	121,09	121,025	121,10	121,09	121,05
Fol.	173,63	173,60	173,65	173,645	173,60	173,63	173,65	173,64	173,63	173,60
Fr. B.	12,58	12,58	12,5830	12,5810	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,45	127,47	127,45	127,485	127,40	127,45	127,46	127,47	127,45	127,45
Lst.	1748,89	1749,15	1749,50	1749,375	1749 —	1749,12	1749,15	1749,05	1749,12	1749,25
Dm. occ.	155,89	155,93	155,89	155,84	155,85	155,90	155,835	155,87	155,90	155,88
Scell. Austr.	24,20	24,21	24,21	24,2095	24,20	24,20	24,2095	24,20	24,20	24,205
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,80	21,75	21,80	21,805	21,80	21,80	21,80

Media dei titoli del 27 settembre 1965

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	101,973
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 settembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,835
1 Dollaro canadese	580,21
1 Franco svizzero	144,675
1 Corona danese	90,532
1 Corona norvegese	87,465
1 Corona svedese	121,027
1 Fiorino olandese	173,647
1 Franco belga	12,58
1 Franco francese	127,472
1 Lira sterlina	1749,262
1 Marco germanico	155,837
1 Scellino austriaco	24,209
1 Escudo Port.	21,802

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1965

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1965 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 agosto 1965 — Incassi (milioni di lire)		Dal 1° gennaio al 31 agosto 1965 — Pagamenti (milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1964			6.792		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie	competenza	3.557.521			
	residui	253.732			
	Totale	3.811.253			
Entrate extra-tributarie	competenza	141.451			
	residui	85.301			
	Totale	226.752			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	3.698.972		3.068.745	
	residui	339.033		661.272	
	Totale		4.038.005		3.730 017
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	24.383			
	residui	1.274			
	Totale		25.657		
Accensione di prestiti	competenza	466.830			
	residui	11.250			
	Totale		478.030		
Spese in conto capitale	competenza			633.294	
	residui			319.362	
	Totale				952 656
Rimborso di prestiti	competenza			200 222	
	residui			15.768	
	Totale				215.990
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		3.003.907		3.359.409	
Conti correnti		13.600 676		12.681.803	
Incassi da regolare		1.688.853		1.618.479	
Altre gestioni		5.989.100		5.484.031	
	Totale		24.282.536		23.143.727
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		147.622		151.183	
Pagamenti da regolare		128 631		172.897	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		495.284		901.090	
Altri crediti		10.751.008		11.075.223	
	Totale		11.522.545		12 300.393
	Totale complessivo		40.353.615		40.342 783
Fondo di cassa al 31 agosto 1965			—		10 832
	Totale a pareggio		40.353.615		40.353.615

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 31 agosto 1965 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA			10.832	
Crediti di Tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		6.569		
Pagamenti da regolare		207.434		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi		755.339		
Altri crediti		1.540.268		
	Totale crediti		2.509.610	
	In complesso			2.520.442
Debiti di Tesoreria				
Debito fluttuante		4.030.612		
Conti correnti		1.999.068		
Incassi da regolare		166.016		
Altre gestioni		832.222		
	Totale debiti			7.027.918
Situazione del Tesoro (passività)				4.507.476
Circolazione di Stato (metallica) al 31 agosto 1965		123.897		

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(7128)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 31 AGOSTO 1965

ATTIVO

Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	9.333.239.579 —
Portafoglio su piazze italiane	»	665.700.693.129 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	304.226.002 —
Anticipazioni	»	298.157.262.821 —
Prorogati pagamenti alla Stanze di compensazione	»	23.375.000.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	66.843.136.801 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.191.146.223.547 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	290.183.545.106 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	199.955.319.666 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	380.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	618.457.592.490 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	8.750.227.307 —
Spese	»	53.789.255.561 —
	L.	5.805.995.722.010 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	5.055.815.595.030 —
	L.	10.861.811.317.040 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	235.155.608 —
TOTALE GENERALE	L.	10.862.046.472.648 —

PASSIVO

Circolazione			L.	3.662.423.127.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	29.776.245.214 —
Depositi in conto corrente liberi			»	62.132.843.149 —
Conti correnti vincolati			»	1.691.919.134.424 —
Creditori diversi			»	295.209.351.889 —
Rendite del corrente esercizio			»	54.290.188.794 —
			L.	5.795.750.890.970 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	6.527.499.989 —		
Fondo di riserva straordinario	»	3.417.331.051 —		10.244.831.040 —
			L.	5.805.995.722.010 —
Depositanti			»	5.055.815.595.030 —
			L.	10.861.811.317.040 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	235.155.608 —
TOTALE GENERALE			L.	10.862.046.472.648 —

(7127)

Il Governatore CARLI

Il Ragioniere Generale FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati e invalidi per servizio, ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vsto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che posseggono i requisiti richiesti dall'art. 2 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) uditori giudiziari che abbiano dodici mesi di tirocinio effettivo;

b) iscritti all'albo dei procuratori legali;

c) laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti di legge per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali.

I candidati che non siano impiegati statali di ruolo o dei ruoli aggiunti non debbono avere oltrepassato il trentesimo anno di età, salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi coloro che precedentemente per due volte non abbiano conseguito la idoneità nell'esame di concorso anzidetto.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del decreto che bandisce il concorso.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda in carta da bollo, nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante:

A) gli uditori giudiziari debbono inoltrare detta domanda corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire copia dello stato di servizio in bollo.

B) i procuratori legali ed i laureati in giurisprudenza che non siano impiegati statali di ruolo o dei ruoli aggiunti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita ed il possesso degli eventuali titoli per la proroga del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prova scritta, pervengano anche i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) appresso indicate.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) per i procuratori legali:

a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori che comprovi l'iscrizione dell'aspirante nell'albo dei procuratori legali;

2) per i laureati in giurisprudenza oltre la fotografia di cui alla lettera *a*):

c) certificato rilasciato dall'Ordine degli avvocati e procuratori di compimento, con diligenza e profitto, della pratica prescritta ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 23 gennaio 1934, n. 37. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 18, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dovranno invece esibire un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio che comprovi il requisito prescritto.

C) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, debbono inoltrare la domanda per il tramite delle Amministrazioni da cui dipendono, le quali debbono unirvi copia dello stato matricolare dell'aspirante in bollo.

Detta domanda deve contenere la dichiarazione di essere in possesso della laurea in giurisprudenza ed essere corredata della fotografia di cui alla lettera *a*) e del certificato di cui alla lettera *b*) o *c*).

Art. 3.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nelle nomine.

La mutilazione e la invalidità di guerra debbono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, partigiano ed ogni altro titolo militare debbono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualifica di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare dal certificato in bollo rilasciato dal sindaco.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti debbono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria stessa saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trenta anni di età debbono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito o della favella che impediscano o ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di procuratore aggiunto dello Stato;

7) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

8) *a*) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare) per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i militari in congedo illimitato provvisorio;

d) copia del fogilo matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata: quelli indicati ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli uditori giudiziari debbono presentare nel termine indicato nel primo comma del presente articolo il certificato sanitario di cui al n. 6).

Gli impiegati statali di ruolo o dei ruoli speciali transitori debbono presentare nello stesso termine il certificato sanitario di cui al n. 6) ed il diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana.

Art. 5.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite d'ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

Non sono, altresì, prese in considerazione le domande prive della firma autenticata e non corredate dai documenti di cui all'art. 2.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 6.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico. Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, vertono: una sul diritto civile e commerciale; un'altra sul diritto e la procedura penale, e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e la procedura penale.

Gli esami avranno luogo in Roma nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente:

da due vice avvocati dello Stato;

da un consigliere della Corte d'appello di Roma designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un procuratore, membro del consiglio dell'Ordine degli avvocati o procuratori di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso.

Funziona da segretario della Commissione un sostituto avvocato dello Stato od un procuratore dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.

Per ogni prova la comma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti, in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati è determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia, di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'Avvocato generale dello Stato pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 8.

I primi graduati, entro i limiti dei posti messi a concorso, sono nominati procuratori aggiunti dello Stato, con lo stipendo annuo lordo di L. 1.637.000.

Ove i primi candidati non assumano effettivo servizio con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 9.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustiza.

Roma, addì 2 agosto 1965

L'Avvocato generale: ZAPPALÀ

Regstrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1965
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 172

(6941)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a duecentoquaranta posti di consigliere di 3ª *classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle* Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presntazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, di uno dei titoli di studio qui sotto indicati:

laurea in giurisprudenza conseguita presso una delle Università italiane;

laurea rilasciata da una delle Facoltà di economia e commercio o da uno degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara o laurea in scienze politiche e amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma o presso la Scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604;

laurea in scienze coloniali conseguita nell'Istituto universitario orientale di Napoli;

laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata, ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni:

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organiz-

zate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400 del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dal l'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400 con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso sui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i

militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni, riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. *69-ter rilasciato, secondo i casi, dalla* Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400 attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero *alle forze armate della repubblica sociale italiana*, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. *400 rilasciato dal sindaco del Comune di* residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove *o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati *deportati od internati per motivi di persecuzione razziale* dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*) di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti

dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati, come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

La prova orale avrà luogo anche in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad eccezione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 11

Programma di esame

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Diritto civile e commerciale.

Parte seconda:

Diritto amministrativo.

Diritto penale (parte generale) con particolare riguardo al contenzioso penale tributario.

Parte terza:

Economia politica e scienze delle finanze.

Diritto tributario.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni di diritto costituzionale

nozioni di diritto processuale civile e penale;

nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni di statistica.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti a favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1965
Registro n. 25 *Finanze, foglio n.* 311

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a (provincia di . . . .) il . e residente in . . . (provincia di .) via chiede di essere ammesso al concorso a duecentoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2)

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non assere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5)

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

. lì 19

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato e invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5527)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331;

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1965, registro n. 1 Sanità, foglio n. 153, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato che nel predetto ruolo risultano attualmente disponibili due posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in chimica od in chimica industriale conseguito presso una Università della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego L'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 aprile 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso Università o istituti di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, nonchè nei confronti del personale che presti la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la lingua straniera di cui al successivo art. 6, nella quale intendano sostenere la prova orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendano presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del Personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con gli elenchi di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di due prove pratiche di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) Tema su un argomento di chimica generale;
2) Tema su un argomento di chimica bromatologica;
3) Tema di analisi chimica bromatologica su uno dei seguenti argomenti: acqua potabile, acquaviti, vino, aceto, latte e derivati, olii vegetali, conserve alimentari, cereali e derivati.

B) *Prove pratiche*:

1) Analisi chimica qualitativa: ricerca dei cationi e degli anioni in un miscuglio; il numero complessivo dei cationi e degli anioni non deve essere superiore a dodici nè inferiore a dieci. Sono escluse le terre rare;
2) Analisi chimica quantitativa: dosaggio di due componenti di una miscela di sali inorganici.

C) *Prova orale*:

Cultura nel campo della chimica generale, della chimica analitica e della chimica bromatologica;
Legislazione sanitaria relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle sostanze alimentari e delle bevande;
Traduzione all'impronta, di un brano di chimica analitica da una lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese e tedesco.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riprotati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 21200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza, di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco

del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

s) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultano la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio del personale dello Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nel l'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'articolo 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1965
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 190

(5608)

MINISTERO DELLA SANITA

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a trentacinque posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1965, registro n. 3, foglio n. 6, con il quale è stato bandito un concorso per esami a trentacinque posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova, nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso nelle premesse indicato, è costituita come appresso:

Presidente:

Perria prof. dott. Marco, ispettore generale medico.

Membri:

Blasi prof. Giuseppe, docente di scienze naturali ed igiene in istituto di 2° grado;

Rinaldi prof. Innocenzo, docente di diritto in istituto di 2° grado;

Marletta prof. Mario, medico provinciale superiore;

Massa dott. Paolo, direttore di divisione.

Segretario:

Cipolletta dottoressa Mirella, consigliere di 2ª classe.

Art. 2.

Alla Commissione di cui sopra è aggregato, quale membro aggiunto per la prova facoltativa di dattilografia, il dottor Ernesto Cannistraci, consigliere di 1ª classe.

Art. 3.

Ai componenti la Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa presunta di L. 250.000 graverà sul capitolo 1063 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finaziario 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1965
Registro n. 7, *foglio n.* 129

(6844)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a duecentodue posti di direttore didattico in prova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 5 febbraio 1934, n. 439;

Veduto il regio decreto 7 febbraio 1935, n. 131;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 29 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti addì 31 ottobre 1964, registro n. 75, foglio n. 370, con il quale è stato bandito un concorso per esami e per titoli a duecentodue posti di direttore didattico in prova;

Ritenuta l'opportunità di nominare la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indetto con decreto ministeriale 29 settembre 1964, di cui alle premesse, è composta dalle seguenti persone:

Presidente:

Crippa prof. Romeo, straordinario di filosofia morale nella Facoltà di lettere dell'Università di Genova.

Componenti:

Bisogni prof. Vittorio, ordinario di storia e filosofia nel Liceo « Augusto » di Roma;

Lucà prof. Francesco, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma;

Coiro dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;

Mattera dott. Giacinto, ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione elementare.

Le mansioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Fazio Domenico, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione.

La spesa relativa per il pagamento dei compensi ai componenti la Commissione, stabiliti in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, graverà sul capitolo 1094 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 nella misura di L. 2.000.000 (duemilioni).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1965
Registro n. 64, *foglio n.* 125

(6937)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esame a ventotto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 23 marzo 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel « Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » n. 24 del 21 agosto 1965, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale dell'11 maggio 1965, n. 1585, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1965, registro n. 51, foglio n. 215, concernente i risultati del concorso per esame a ventotto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale del 23 marzo 1964, n. 1340.

(7012)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2/278 in data 23 gennaio 1965, con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per tredici posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1964;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 50 del regolamento 11 settembre 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Brescia, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei tredici posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1964, è costituita come appresso:

Presidente:

Carlucci dott. Marcello, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Romano-Spica dott. Giuseppe, medico provinciale di 1ª classe in servizio presso l'ufficio di Brescia;

Perrone dott. Raffaele, vice prefetto ispettore della Prefettura di Brescia;

Gastaldi prof. dott. Attilio: libero docente in ostetricia, primario degli Spedali civili di Brescia;

Chiodera dott. Giuseppe, specialista in ostetricia e ginecologia;

Cominelli Cristina Vittoria, ostetrica condotta designata dai Comuni interessati.

Segretario:

Grimaldi dott. Guido, consigliere dell'Ufficio medico provinciale di Brescia.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Prefettura di Brescia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Brescia, addì 7 settembre 1965

Il medico provinciale: RAFFO

(6729)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 470 in data 1° marzo 1962, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 1945 in data 16 giugno 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (Consorzio); Sala Monferrato e Cereseto hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premesse, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Ghibaudi Giuseppe: Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (Consorzio);

2) Succi Giovanni: Sala Monferrato;

3) Grillo Gerolamo: Cereseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 13 settembre 1965

Il medico provinciale: SIRCANA

(6860)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4898 del 6 luglio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1963;

Visto il decreto n. 4899 del 6 luglio 1965, con il quale vennero assegnate le condotte mediche vacanti ai concorrenti risultati vincitori;

Visti gli atti di ufficio, dai quali si rileva che il dott. Formoso Gerardo ha rinunziato alla condotta medica del comune di Deliceto;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Vassalli Diego è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Deliceto.

Il dott. Finizio Nicola è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Panni.

Il sindaco del comune di Deliceto ed il sindaco del comune di Panni, nell'ambito delle rispettive competenze, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e di questo Ufficio.

Foggia, addì 13 settembre 1965

Il medico provinciale: MARRA

(6903)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 930 del 27 febbraio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico chirurgo condotto, bandito con decreto n. 4529 del 31 dicembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 940 del 27 febbraio 1965, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Cupaiolo Ennio si è resa vacante la 2ª condotta medica di Penna San Giovanni;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da esso indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958;

Decreta:

Il dott. Ferrini Enzo è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica di Penna San Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 13 settembre 1965

Il medico provinciale: TANAS

(6904)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1963, bandito con decreto n. 2706 del 19 dicembre 1964;

Ritenuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Fantini Luigi	punti	80,59	su 120
2. Gagliardi Matteo	»	77,53	»
3. Monti Gianfranco	»	76,63	»
4. Rambelli Antonio	»	74,98	»
5. Baccarini Fortunato	»	73,21	»
6. Bedeschi Edoardo	»	73,10	»
7. Montanari Alberto	»	72,98	»
8. Gallegati Pietro	»	72,70	»
9. Calvetti Luigi	»	72,10	»
10. Marangoni Serafino	»	71,68	»
11. Pinelli Gianni	»	62,90	»
12. Cappelli Dario	»	58,53	»
13. Bignardi Alessandro	»	57,00	»
14. Berardi Paolo	»	56,00	»
15. Solera Albano	»	56,00	»
16. Tonini Sergio	»	54,00	»
17. Puccini Vezio	»	54,00	»
18. Gallerani Francesco	»	52,00	»
19. Sgarbi Pier Carlo	»	50,19	»
20. Acciarri Costantino	»	50,00	»
21. Magni Vittorio	»	47,50	»
22. Matteuzzi Augusto	»	47,50	»
23. Buono Ferruccio	»	45,06	»
24. Della Santa Evasio	»	45,00	»
25. Gardini Secondo	»	44,00	»
26. Sonda Giovanni	»	43,50	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 10 settembre 1965

Il veterinario provinciale: ZANNI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2499 in data 10 settembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto nella provincia di Ravenna alla data del 30 novembre 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 286;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Fantini Luigi: Russi;
2) Gagliardi Matteo: Massalombarda;
3) Monti Gianfranco: Sant'Agata.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 10 settembre 1965

Il veterinario provinciale: ZANNI

(6901)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.